

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXXXV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	747
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	747
Proposte di legge (Discussione):	
ROSINI ed altri: Limite massimo del canone annuo nei livelli del basso Veneto e del Friuli e sua divisibilità (1528) e GUI ed altri: Norme per l'equa determinazione e l'affrancazione dei canoni livellari in natura. (2911).	747
PRESIDENTE	747, 752, 753, 757, 758
GOZZI, <i>Relatore</i>	750
DE MARZI FERNANDO	752, 753
ROSINI	754
GRIFONE	755
COMPAGNONI	755
PAVAN	756
FRANCESCHINI GIORGIO	757

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che intervengono a loro richiesta, senza voto deliberativo per la discussione delle loro proposte di legge, rispettivamente n. 1528 e 2911, oggi all'ordine del giorno, i deputati Rosini e De Marzi Fernando.

Interviene, inoltre, il deputato Franceschini Giorgio, per illustrare il parere della III Commissione Giustizia sulle proposte di legge.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Rosini ed altri: Limite massimo del canone annuo nei livelli del basso Veneto e del Friuli e sua divisibilità. (1528), e dei deputati Gui ed altri: Norme per l'equa determinazione e l'affrancazione dei canoni livellari in natura. (2911).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge: Rosini ed altri: « Limite massimo del canone annuo nei livelli del basso Veneto e del Friuli e sua divisibilità »; e Gui ed altri: « Norme per l'equa determinazione e per l'affrancazione dei canoni livellari in natura ».

La III Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole alle due proposte di legge con questa motivazione:

« La III Commissione permanente, nella seduta del 28 novembre 1957 ha espresso — in linea di massima — parere favorevole al-

La seduta comincia alle 10,50.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Aimi e Zanoni.

l'accoglimento delle proposte di legge: « Limite massimo del canone annuo nei livelli del basso Veneto e del Friuli, e sua divisibilità » (1528) e « Norme per l'equa determinazione e per l'affrancazione dei canoni livellari in natura » (2911), presentate rispettivamente dagli onorevoli Rosini ed altri, Gui ed altri, relative alla regolamentazione dei canoni livellari in natura.

La Commissione medesima ha, tuttavia, espresso il parere che sarebbe più opportuno addivene ad una regolamentazione definitiva ed organica di tutta la materia riguardante i canoni enfiteutici, i censi, le decime, i livelli e le altre prestazioni fondiari e perpetue in natura o denaro, così come proposto — in sede di discussione — dall'onorevole Rocchetti.

In particolare, va quindi osservato:

1°) Si considera opportuno che si trovi una regolamentazione definitiva alla materia dei livelli, anche per apportare un decisivo contributo alla certezza del diritto in un campo nel quale l'antichità dei titoli costitutivi e la specialità delle antiche leggi, che li regolano, non consentono all'interprete o al giudice di districarsi con il dovuto agio e la necessaria obiettività. A tal fine, quindi, si giustifica l'equiparazione dei livelli all'enfiteusi nella sfera delle norme portate dal codice civile.

Tuttavia si ravvisa anche l'opportunità che ci si accinga a prendere in esame altri istituti quali i censi, le decime e ogni altra prestazione fondiaria e perpetua, riportando, quindi, nella sfera della vigente legislazione anche gli istituti medesimi. Perché, infatti, ci si chiede, ci si deve occupare solo di livelli e — magari — solo di livelli veneti, quando il problema di un inquadramento nella legislazione vigente può sussistere per altri istituti?

2°) Così posto il problema, sono state suggerite e favorevolmente accolte alcune norme proposte dall'onorevole Rocchetti e riportate in allegato al presente parere. Tali norme si preoccupano di regolare appunto l'ammontare dei canoni enfiteutici, oltre che — naturalmente — dei canoni livellari, dei censi e delle altre prestazioni, sempre che i relativi rapporti giuridici siano stati costituiti anteriormente al codice civile del 1865.

Le norme medesime proposte si occupano principalmente della revisione dei canoni, indicando che i canoni medesimi non possono superare il triplo del reddito dominicale del fondo gravato, determinato in base al decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589; regolandosi, comunque, gli istituti medesimi — per ogni altra

questione — in base alle disposizioni sull'enfiteusi contenute nel codice civile.

3°) Qualora tale tesi della III Commissione venisse accolta dalla Commissione Agricoltura, i progetti Rosini e Gui dovrebbero evidentemente subire una sostanziale rielaborazione in quanto i principi informativi delle suddette proposte dovrebbero inquadarsi in una visione più ampia del problema di tali vecchi istituti. Certo è che lo spirito informatore delle proposte medesime comunque troverebbe in pieno la sua rispondenza in un nuovo testo, dato che la preoccupazione fondamentale di ogni nuova norma resterebbe quella di dettare criteri per un adattamento degli istituti e dei relativi canoni alle esigenze economiche e sociali attuali.

4°) Tutto ciò premesso, la Commissione — come sopra detto — esprimendo il suo parere, in linea di massima alle proposte Rosini e Gui, si è soffermata ad esaminarle dettagliatamente:

a) il progetto Rosini si occupa dei livelli costituiti nelle provincie Venete anteriormente al 1812, per le ragioni chiaramente esposte nella relazione al progetto. Il progetto Gui si occupa dei livelli in genere che tali siano menzionati nei registri catastali, attribuendo al concedente la possibilità di fornire la prova negativa e cioè quella dell'insussistenza di un livello.

Risulta, al riguardo, che il Ministero di grazia e giustizia abbia osservato che, anzitutto, la descrizione catastale sia idonea ai fini della discriminazione tra livelli ed enfiteusi: che — inoltre — l'onere della prova andrebbe, secondo la proposta Gui, rovesciato contro i principi del nostro diritto, infatti secondo il nostro ordinamento giuridico, spetterebbe al livellario provare l'esistenza del suo diritto o non viceversa!

È stato osservato, d'altro canto, che spesso i livellari sono sforniti di qualsiasi valida documentazione onde la prova « a rovescio » si renderebbe indispensabile. Ma, invero, una soluzione logica potrebbe essere quella che, in assenza di sufficienti elementi catastali, il livellario esibisse, ad esempio, le ricevute del canone livellario pagato,

b) poiché le due proposte di legge trovano, come detto sopra, la loro ragion d'essere principalmente nella necessità di determinare canoni livellari più moderati degli attuali, val la pena soffermarsi sulle soluzioni proposte dagli onorevoli Rosini e Gui.

Il primo (all'articolo 4) precisa che l'annuo canone livellario non può superare l'1,50 per cento del valore del fondo accertabile ai

sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 11 ottobre 1947, n. 1131 (imposta straordinaria sul patrimonio); l'onorevole Gui adotta, invece, il concetto di « equo canone livellario », demandando la determinazione di tale canone alle Commissioni specializzate costituite a norma della legge n. 1140 del 1948.

Risulta che il Ministero abbia osservato — in ordine a questa proposta — che non si ravvisano motivi per derogare alla norma dell'articolo 962 del codice civile (revisione decennale del canone); la quale osservazione — quindi — è valida sia per la proposta n. 1528 che per la n. 2911.

La III Commissione si è resa perfettamente conto che la questione del canone perequato sia quella che, più d'ogni altra, ha sollecitato la presentazione dei due progetti. Accettando, comunque, le osservazioni succitate dall'onorevole Rocchetti (per il quale l'ammontare dei canoni non dovrebbe superare il triplo del reddito dominicale del fondo) ha implicitamente riconosciuto l'esigenza di parzialmente derogare alle norme del codice civile in materia di revisione. Resterebbe, quindi, il compito della IX Commissione di scegliere o la procedura indicata dal codice e dalla stessa proposta dell'onorevole Rosini o la procedura indicata dall'onorevole Gui (vedi articoli sulla competenza ed il funzionamento delle Commissioni specializzate), fermo restando il principio innovatore della limitazione del canone livellario alla misura suddetta del triplo;

c) per quanto riguarda l'affrancazione, si è osservato che, mentre l'onorevole Rosini si è rimesso alle disposizioni del codice civile in materia di affrancazione di canoni enfiteutici, la proposta Gui ha dettato una serie di nuove norme (vedi articoli dal 9 al 19).

Le intenzioni del proponente, evidentemente, sono state quelle di semplificare l'esistente procedura. Può darsi che tale obiettivo sia stato raggiunto. Certo è che tale criterio di adottare, solo per i livelli, nuovi sistemi di affrancazione può essere ingiustificato. Tale, in conclusione, è stato il parere della III Commissione, allorché si è soffermata favorevolmente sulla proposta dell'onorevole Rocchetti; quali proposte implicitamente, anche per l'affrancazione, si rimettono al codice civile;

d) la III Commissione è stata, poi, unanime nel riconoscere l'inopportunità di adottare il criterio funzionale per l'attribuzione di competenza — per ogni controversia — al Pretore.

5°) Premesso — quindi — quanto detto ai nn. 1°, 2°, 3° e premesso ancora quanto osservato, circa le proposte Rosini e Gui di cui al n. 4°, resta da soffermarsi un momento circa due questioni sollevate in sede di discussione delle proposte dell'onorevole Rocchetti. Evidentemente tale menzione va fatta per l'eventualità che le proposte medesime vengano accolte dalla XI Commissione.

L'onorevole Perlingieri — motivando la sua astensione in sede di votazione — ha espresso la sua grave perplessità circa l'opportunità di prendere in esame anche i canoni enfiteutici. È stato osservato che — in primo luogo — si rischierebbe di danneggiare il suddetto istituto che, a differenza dei livelli e dei censi, è ancora vivo e vitale — mentre l'adozione della riduzione dei canoni al succitato triplo, seppure per le enfiteusi costituite prima del 1865, potrebbe sfavorevolmente impressionare che si accingesse, oggi, a costituire rapporti enfiteutici; in secondo luogo, tale disposizione potrebbe non avere alcuna pratica applicazione per le enfiteusi anteriori al 1865 in quanto per tali enfiteusi il canone non raggiunge mai tale limite massimo onde la norma resterebbe del tutto inoperante.

La Commissione, nell'eventualità che venga accolto dalla IX Commissione il criterio della riduzione al triplo, ha raccomandato che il computo degli oneri di eventuali tuttora esistenti laudemii debba tenere sempre presente l'invalidabilità del suddetto limite di riduzione ».

EGIDIO TOSATO.

La Commissione Giustizia ci ha anche fatto pervenire, in allegato, i seguenti emendamenti sostitutivi proposti dal relatore, onorevole Rocchetti:

ART. 1.

L'ammontare dei canoni enfiteutici, dei censi e delle altre prestazioni fondiari e perpetue, in natura e in denaro, aventi qualsiasi denominazione origine e natura, costituiti prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, non può superare il triplo del reddito dominicale del fondo gravato, determinato in base al decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976.

ART. 2.

Per operare la riduzione indicata nell'articolo precedente, l'ammontare dei canoni, dei censi e delle altre prestazioni perpetue in natura, è determinato con riferimento al prez-

zo delle relative derrate alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Per i canoni e le prestazioni in quote di frutti è operata prima la riduzione in misura fissa in base alle norme della legge 11 giugno 1925, n. 998.

Fin quando tale riduzione non sarà stata operata, il canone, il censo e la prestazione sono corrisposti in danaro, nella misura di cui all'articolo 1.

ART. 3.

I canoni i censi e le altre prestazioni fondiarie in natura, ridotti in base alle norme della presente legge, sono corrisposti in danaro, ma con riferimento al valore del quantitativo di grano tenero acquistabile al prezzo di tale derrate alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Salvo prova contraria, i canoni i censi e le prestazioni di cui all'articolo 1, si presumono costituiti anteriormente all'entrata in vigore del codice civile del 1865.

ART. 5.

I canoni, i censi e le altre prestazioni fondiarie, di cui all'articolo 1 della presente legge, anche se di ammontare inferiore al triplo del reddito dominicale del fondo gravato, e perciò da essa non modificati, sono integralmente regolati dalle disposizioni sulle enfiteusi contenute nel codice civile.

L'onorevole Gozzi ha facoltà di svolgere la relazione.

GOZZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ci troviamo oggi di fronte a due proposte di legge che intendono disciplinare la stessa materia, sia pure con notevoli differenze di impostazione, la proposta del collega Rosini, difatti, mira a regolare i livelli solo per alcune provincie del Veneto, mentre la proposta GuDe Marzi, invece, investe il problema dei livelli per tutto quanto il territorio nazionale. Ambedue le proposte, però, mirano ad affermare il principio della equità nella determinazione del canone anche per questo rapporto che corre sotto il nome di « livello », e ad agevolare l'affrancazione dei canoni livellari in natura.

Sarà il caso, a mio parere, che gli onorevoli colleghi membri di questa Commissione siano richiamati nella loro attenzione, se è permesso al relatore di farlo, sul presupposto

di queste due proposte di legge, vale a dire sul problema dei livelli.

Senza richiamare tutta la storia del diritto, giacché si potrebbe risalire anche al VI secolo ed oltre per illustrare tutta la storia dei livelli attraverso l'alto medioevo ed i secoli successivi, tuttavia dobbiamo ricordare che il livello è stato il contratto fondamentale della agricoltura italiana in alcuni secoli del passato in quanto, attraverso questo tipo di contratto, si risolvevano due problemi fondamentali: quello di permettere al contadino una sua libertà, sul fondo, dal lato tecnico, dal lato economico e dal lato della libertà personale e, in secondo luogo, quello di pervenire al dissodamento dei terreni.

Il livello, in sostanza, è un contratto che si formò alla luce del diritto longobardo e che vide affidati da parte dei proprietari (e non solo dei proprietari nel senso tecnico della parola ma anche dei feudatari) dei terreni a questi contadini (su questo punto richiamo l'attenzione sul fatto che, mentre in alcuni Stati il livellario poteva essere anche non contadino, in altri, invece, per esempio negli Stati della Chiesa, era una condizione essenziale per l'attribuzione del livello, la qualifica di contadino in chi questo diritto acquisiva).

Attraverso questo contratto, quindi, il proprietario concedeva il terreno da migliorare al contadino detto « livellario » il quale assumeva praticamente due obbligazioni principali: la corresponsione di un canone, che normalmente doveva essere molto tenue, e l'obbligazione della miglioria.

Per questo noi vediamo che ancora esistono questi livelli, in zone, ad esempio, oggetto di bonifica nel passato come il basso Veronese e le regioni venete di Padova, Vicenza e Rovigo.

Questo rapporto, nato come un rapporto a termine, successivamente si trasformò in un rapporto a carattere quasi permanente in quanto era possibile il trasferimento per successione *mortis causa*, con un particolare, però l'obbligo della solidarietà nel pagamento del canone complessivo nei confronti del titolare del diritto. Tale solidarietà ha creato l'istituto della indivisibilità del canone e l'indivisibilità del canone, in alcune zone, ed in particolare nelle provincie che interessano la proposta di legge Rosini, ha creato il fenomeno della concentrazione del canone livellario in una parte sola del fondo di modo che si è assistito al verificarsi di pagamenti di canoni livellari molto forti mentre la norma sarebbe stata, come dicevo prima, orientata verso la tenuità del canone.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

Molte furono, nel passato, le leggi che regolarono questo rapporto giuridico e, appunto per la sua prolificità, il contratto di livello, nel mondo feudale, era detto il *pactum* per antonomasia.

Nel Veneto, nella Toscana e nell'Italia centrale questo patto fiorì nei secoli; una volta modificati però i presupposti economici sui quali esso si fondava, un po' alla volta esso si inaridì e, poi, come era fatale, si estinse.

Rimase come un onere reale al quale era tenuto il proprietario del terreno, cioè colui il quale aveva praticamente bonificato e lavorato, attraverso generazioni, il fondo e che aveva acquisito a suo favore quello che nel diritto feudale va sotto il nome di « dominio utile ».

Per queste ragioni, noi sentiamo ormai questo patto come un relitto storico di altri tempi che non ha più giustificazioni attuali e che trova solamente attraverso i titoli del passato una sua attualità.

Il legislatore pre-unitario, che si era trovato di fronte a questo problema, già non aveva più ravvisato la distinzione tra il livello ed il contratto di enfiteusi e altri contratti analoghi ed aveva ritenuto praticamente, regolando il contratto di enfiteusi, di regolare anche questi rapporti.

Data la inattualità del concetto di livello, il legislatore del passato e del presente si è preoccupato di agevolare la cosiddetta affrancazione a favore dei livellari; in maniera che essi possano, cioè, ottenere la piena e completa disponibilità del fondo, senza incidenze negative che limitino la pienezza del loro diritto di proprietà.

L'affrancazione risponde ad un principio non solo di buona legislazione ma anche sociale ed economico ed il nostro legislatore ha sempre voluto che la proprietà abbia dei limiti o delle servitù o degli oneri che siano giustificati attualmente e non più solo storicamente come nel caso dei livelli.

Così abbiamo la legge 11 giugno 1925 che, appunto, ha cercato di promuovere l'affrancazione dei livelli. Questa legge, pur essendo richiamata nell'articolo 58 delle disposizioni di attuazione del nuovo codice del 1941 e costituendo, in sostanza, una fonte integrativa del codice stesso, non è stata veramente, per la particolare procedura che prevede e per altri difetti, una legge provvida e non ha assolto al fine che il legislatore si era proposto.

Veniamo ora di nuovo alle due proposte di legge sottoposte al nostro esame; la proposta presentata dall'onorevole Rosini è più li-

mitata e più concentrata — se così si può dire — della proposta di legge Gui-De Marzi, in quanto dovrebbe essere applicata, come dichiara lo stesso proponente nell'articolo 1, solo alle provincie di Venezia, Padova, Rovigo, Udine; provincie venete dove, per una particolare storia dei livelli ben richiamata e bene illustrata nella relazione allegata alla proposta di legge stessa, il problema è tuttora attuale e tuttora degno del nostro intervento legislativo.

Limitato il problema alle provincie indicate, il collega Rosini si preoccupa soprattutto di fissare il limite massimo del canone livellare affermando che questo canone non dovrebbe superare l'1,50 per cento del valore del fondo. Il concetto del valore del fondo, essenziale nell'istituto del livello e della enfiteusi, dovrebbe essere concretamente rilevabile attraverso la legge che regola l'imposta sul patrimonio e quindi si dovrebbe trasferire quella legge ed applicarla a questi casi per determinare il valore del terreno, così come è stata applicata ai fini fiscali dell'imposta suddetta.

La proposta di legge Gui-De Marzi è maggiormente articolata e abbraccia un ambito più vasto di situazioni e di problemi. Essa si preoccupa anche di affermare il limite massimo del canone livellario, però derivandolo da un altro criterio legislativo, cioè dal criterio che si era applicato anche nella legge del 1939: reddito agrario derivato dai coefficienti catastali; questo per il limite massimo. Invece, la determinazione sostanziale del canone come caso singolo, dovrebbe derivare dall'equo canone in materia di contratti locativi della nuova legge sui contratti agrari.

Non mi dilungo di più su questo criterio in quanto molto noto, appunto in seguito alla lunghissima discussione in materia svoltasi a proposito della legge sui contratti agrari.

Invece, un particolare da mettere in risalto nella proposta Gui-De Marzi è costituito dalla norma intesa ad ovviare a quegli inconvenienti cui accennavo prima, in materia di affrancazione dei livelli. Affrancazione che il collega, onorevole De Marzi vorrebbe appunto operare partendo sempre dal concetto del canone equo, tramite una sua procedura, molto più sciolta e agevole, almeno secondo il suo e anche il mio personale parere, di quella che è la procedura prevista nella legge 11 giugno 1925, n. 998 e che ha dato luogo agli inconvenienti cui prima io accennavo.

Questi, in breve, i due punti basilari sui quali poggia la proposta Gui-De Marzi.

Queste due proposte di legge sono state oggetto di ampia disamina da parte della III Commissione (Giustizia) che ci ha fatto pervenire il suo elaborato parere di cui ha dato lettura l'onorevole Presidente.

Se mi è permesso accennare ai punti essenziali del parere, tanto per dare un orientamento anche critico alla nostra discussione, derivandolo appunto da alcune osservazioni fatte dalla Commissione Giustizia, dirò che, in sostanza, i punti critici sui quali si sono soffermati quei nostri colleghi sono i seguenti: anzitutto, l'ambito di applicazione della legge.

Il parere della III Commissione è, al riguardo, più favorevole alla soluzione Gui-De Marzi che a quella Rosini. Ora, l'estensione della disciplina legislativa che ci apprestiamo ad elaborare ad altre regioni (oltre al Veneto) può suscitare il timore che gli effetti voluti da queste due proposte di legge provochino alcune conseguenze, di portata indeterminata e indeterminabile al momento, che gli stessi proponenti e lo stesso relatore con i mezzi a disposizione non possono prevedere immediatamente, in quanto si sa che, per fare un esempio, un problema identico o analogo nella Toscana e nel Lazio è visto in maniera diversa ed ha presupposti diversi.

La Commissione Giustizia, come ho preteso, ha visto questo problema in un quadro e una cornice molto più larghi di quella che è stata la prospettiva dei colleghi proponenti. Cioè l'ha visto sotto l'aspetto del complesso problema della limitazione della proprietà agricola in Italia, in conseguenza di diritti sopravvissuti e ancora in atto come i censi, le decime, ecc.

Anzi, l'onorevole Rocchetti, relatore della III Commissione per le due proposte di legge, ha presentato un testo emendativo in proposito.

In secondo luogo la Commissione Giustizia si è preoccupata della questione della delega della competenza a decidere sulla domanda d'affrancazione, giacché nel testo dell'onorevole De Marzi si afferma che competente a decidere è il pretore anziché, come avviene normalmente, l'Autorità giudiziaria. E c'è stata poi tutta una lunga discussione in ordine alla determinazione del valore dei terreni oggetti del canone livellare. Vi sono poi altri particolari in materia di revisione del canone, ed in materia di affrancazione, che sono talmente tecnici e specifici da discutersi meglio, poi, eventualmente, in ordine ai singoli articoli.

In sostanza, per tornare alla relazione in funzione dell'ulteriore discussione generale, il

problema fondamentale sul quale richiamo l'attenzione dei colleghi si scinde in due problemi strettamente connessi; su questi due punti si deve prendere una decisione: si deve decidere, prima di tutto, se la nuova disciplina legislativa deve limitarsi al problema veneto o se non debba, invece, estendersi al problema su un piano nazionale.

Una volta risolto questo problema, mi pare che gli altri problemi dovrebbero trovarsi di molto agevolati per la loro soluzione in quanto dai colloqui e contatti che ho avuto personalmente con gli stessi onorevoli colleghi proponenti, è emersa la opportunità, una volta chiusa la discussione generale, di trovare il modo di elaborare un nuovo testo che potrebbe essere un testo unificato, più ristretto del testo della proposta di legge De Marzi, e più ampio, naturalmente, di quello della proposta Rosini. E appunto in sede di elaborazione del testo unificato io credo sia anche più facile arrivare alla soluzione del secondo problema, quello della procedura nei criteri di affrancazione.

Da parte mia mi sono già permesso di far rilevare agli onorevoli proponenti che si deve, secondo me, tenere particolarmente conto del Veneto e, per altri versi, disciplinare il problema sì, secondo i criteri della proposta Gui-De Marzi, ma vedere di inserirlo con maggiore senso della realtà giuridica nel nostro sistema di leggi, accanto a quella che è la disciplina disposta dal Codice civile per l'enfiteusi.

PRESIDENTE. La relazione dell'onorevole Gozzi, che ringrazio, ha avuto il merito di inquadrare la figura di questi livelli che, come egli ha dimostrato, rimontano ad altre epoche ed hanno avuto diffusione specie nel passato.

Vorrei ora pregare gli onorevoli De Marzi e Rosini proponenti, di voler aggiungere qualche parola.

Dichiaro aperta, quindi, la discussione generale.

DE MARZI FERNANDO. Desidero soprattutto ringraziare l'onorevole relatore per aver elaborato una relazione così precisa in una materia così difficile, e che richiede notevole sottigliezza di studio.

Vorrei solamente aggiungere un concetto di carattere generale, che ha preoccupato me e l'onorevole Gui nella formulazione della proposta di legge da noi presentata dopo un lungo e complesso lavoro di preparazione.

Anche noi eravamo partiti con una impostazione del problema limitato al settore veneto e poi, procedendo nello studio, abbiamo cercato di allargare la nostra prospettiva, ma

ci accorgiamo che forse occorrerà ritornare al punto di partenza.

La nostra proposta è ispirata, innanzitutto, ad un principio di giustizia e di equità.

Il Parlamento, nella passata legislatura, ebbe già ad approvare una legge che venne a lungo discussa e che « passeggiò » parecchio fra Camera e Senato. Con essa furono aumentati i canoni di natura simile a quello in discussione (in danaro, enfiteutici), di 16 volte e ci si preoccupò anche del fatto che, accanto agli oneri di carattere enfiteutico in danaro, vi erano anche oneri in natura per molti dei quali si poneva il problema di una giusta perequazione perché, essendo troppo bassi, giungevano sino ad un limite tale da non renderne conveniente l'incasso.

Si doveva però anche prevedere il caso inverso, e questo abbiamo fatto, tenendo presente che la nostra legislazione tende a favorire la proprietà contadina. La nostra proposta, di fatto, tende a sollevare la proprietà contadina dagli oneri che su di essa gravano e che rappresentano una passività a volte assai pesante.

Inoltre, nella seconda parte della proposta di legge da noi presentata si cerca di trovare un sistema che agevoli tutta la procedura del riscatto che è, oggi, troppo complessa e faticosa.

In passato abbiamo svolto noi stessi delle pratiche di riscatto e non siamo riusciti, dopo anni, a condurle in porto. Questo valga a spiegare anche che, se la stesura della proposta di legge è un po' lunga e formulata in tanti articoli, pur tuttavia essa è tale perché deve corrispondere alla necessità di rivedere tutta una procedura particolarmente macchinosa.

Alcune osservazioni della Commissione Giustizia riguardano il problema dell'iscrizione catastale. Nel Veneto, la iscrizione catastale di livello corrisponde effettivamente al livello; noi partiamo dal concetto, nel caso non si tratti di livello, che la controparte deve darne la dimostrazione.

Il livellario, che è considerato tale perché il direttario tale lo considera, avanza domanda di equità del canone. Non sta al livellario dimostrare che il suo è un canone da livello, dato che, nella realtà, nel nostro Basso Veronese, nel Basso Montagnanese, nel Basso Veneziano i livellari pagano non perché il direttario disponga di documenti al riguardo ma per una tradizione che si è tramandata di famiglia in famiglia.

Altra ragione che milita in favore dell'approvazione della nostra proposta di legge è data dal fatto che nella legge Sturzo, recente-

mente approvata, si è per la prima volta previsto di favorire la formazione della proprietà contadina anche mediante riscatti del genere di quello da noi proposto.

Il relatore ha anche accennato all'elevatezza degli oneri che gravano su piccoli appezzamenti di terreno, dovuta al condensamento di quello che voleva essere un onere gravante su tutto un fondo e che, poi, per passaggi di proprietà avvenuti nei secoli, si è condensato su un solo punto e su una sola azienda.

La nostra preoccupazione è di riuscire a tagliare le punte più alte di canone, altrimenti seguiranno ad avere dei proprietari che sono tali sulla carta ma non nella realtà.

Quanto all'alternativa di fronte alla quale il relatore ci ha posto, se ampliare o meno l'area di incidenza delle proposte di legge, per disciplinare magari, secondo il suggerimento della Commissione Giustizia, anche altri istituti analoghi, noi, e parlo anche a nome dei colleghi Gui e Valandro — siamo del parere di conglobare le due proposte e di studiare quale è la strada migliore, perché forse l'esperimento del Veneto può offrire un elemento di giudizio sulla cui base, nella futura legislatura, si potrebbe affrontare il problema anche in sede nazionale.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole De Marzi, anche a nome della Commissione, di precisare il diritto che spetta al beneficiario del livello, perché abbiamo sentito parlare qui finora di livello dal punto di vista di colui che deve pagarlo e che, come diceva l'onorevole De Marzi, è in fondo il proprietario e come tale avrebbe interesse a vedersi liberato da questo onere. Vorrei, insomma, sapere in che cosa consiste il diritto del concedente, se così possiamo chiamarlo. Oltre ad un diritto al pagamento del canone, si interessa della gestione dell'azienda? Che poteri ha? Per esempio, ha il potere di devoluzione?

DE MARZI FERNANDO. In pratica a me non risulta che questi beneficiari abbiano mai esercitato questo diritto; tuttavia c'è stato qualche caso, specialmente durante la guerra. A volte, invero, si verifica una certa difficoltà di pagare il canone, o perché non è presente il proprietario o per deficienze delle comunicazioni. Infatti di solito l'avente diritto è fuori zona e provvede all'incasso attraverso il conto corrente postale. Qualche volta vi è la sospensione del pagamento per un certo numero di anni in quanto egli stesso avverte che « regolerà i conti » fra qualche anno.

PRESIDENTE. In sostanza, da quello che capisco, mi pare che egli abbia un vero e pro-

prio diritto di devoluzione. Vale a dire un diritto, da parte del direttario, di riprendersi il fondo nel caso che il livellatario non paghi il canone. Questo è un concetto importante e ci fa capire forse perché la Commissione Giustizia ha allargato i termini del suo parere.

Vorrei ora che l'onorevole Rosini, al quale do la parola, nella sua esposizione ci dicesse, se ne è a conoscenza, quali sono i caratteri particolari dei livelli veneti. Giacché, evidentemente, se egli ha proposto di disciplinare solo questi livelli, ci deve essere un preciso motivo.

ROSINI. Vorrei anzitutto dire che l'onorevole Gozzi merita un ringraziamento per aver svolto una relazione che consente anche a noi proponenti di risparmiare alla Commissione lunghi interventi esplicativi. Vorrei poi limitare il mio personale intervento alla questione sollevata dall'onorevole Presidente e a pochissime altre.

Proprio circa la situazione del tutto particolare dei livelli veneti vorrei subito citare un tipico esempio di affrancazione, verificatosi in provincia di Rovigo e di cui sono stato buon testimone in quanto me ne sono personalmente interessato. Ho scoperto infatti che questo diritto aveva avuto la storia seguente (forse non tutti i livelli sono eguali, ma l'esempio è certamente significativo): titolare di questo diritto era un convento in provincia di Rovigo. La Repubblica Veneta poi, in uno dei momenti in cui si preoccupava di limitare il patrimonio ecclesiastico, aveva avocato a sé questo diritto. Napoleone, successivamente, alla fine del XVIII secolo, aveva incamerato questo e altri livelli come beni di proprietà dello Stato vinto e lo aveva ceduto, in pagamento delle forniture di foraggi, a un commerciante parigino che seguiva le sue truppe, certo D'Espagnac. E, siccome non bastava, aggiunse anche, per questo signore, il titolo di principe. Da allora, questi contadini di Rovigo pagano ai Principi D'Espagnac, che stanno a Parigi, il canone annuo del livello. Ora, è vero che qui c'è di mezzo la difesa del diritto giuridico. Ma se vi sono proprietari assenteisti sono proprio questi proprietari.

Nel Veneto, mi si chiede, quali sono i caratteri particolari dei livelli? In realtà se non ci fosse un problema veneto dei livelli io penso che non ci sarebbe nemmeno un problema dei livelli in Italia, perché per quanto concerne la Toscana e altre regioni, le cose stanno in modo del tutto diverso. Abbiamo livelli che non poterono costituirsi altro che nel Veneto. Li troviamo in prevalenza nelle zone bonificate, per buona parte nel Polesine. In-

fatti, nel XVI secolo il Senato veneziano ebbe ad incrementare moltissimo le bonifiche di terreni incolti in questa zona e per fare questo dispose che i fondi inferiori da adoperarsi per la canalizzazione venissero pagati al doppio della stima e che dovesse pagare inoltre il bonificatore un livello, una certa percentuale, al proprietario del fondo inferiore. Significativo di tutto il diritto veneto dell'epoca, è una specie di contratto di mutuo garantito da ipoteca. È possibile pensare che proprio per le grandi spese inerenti alla bonifica del terreno gli agricoltori si siano dovuti adattare e quindi indebitare e abbiano dovuto conseguentemente costituire sui propri fondi questi livelli onde garantire i mutui che dovevano pagare.

Ecco in breve le ragioni che spiegano la grande sperequazione esistente nei livelli: quando si paga su un campo in territorio padovano un quintale di frumento all'anno e su un altro campo, situato non molto lontano, un quarto di cappone, come in realtà si verifica, solo di gravissima sperequazione si può parlare.

Chi paga il livello è convinto di subire una sopraffazione, un sopruso, perché quel certo terreno lo ha sempre gestito lui, e il proprietario non c'è che per ricevere una volta all'anno quel determinato canone.

Questo significa che il problema è veramente degno di essere affrontato. Il fatto che deputati di altre regioni italiane e di varie tendenze politiche abbiano concordemente ritenuto di doverlo esaminare sta a dimostrare che il problema è davvero un problema di giustizia, come diceva giustamente poc'anzi l'onorevole De Marzi.

L'onorevole relatore, per parte sua, ci ha posti di fronte ad un problema che dovrebbe essere risolto a conclusione della discussione generale. Dobbiamo decidere se si vuole fare una legge che riguardi soltanto il Veneto o i livelli in tutta Italia o, ancora, i livelli, i censi, le enfiteusi, come vorrebbe l'onorevole Rocchetti. Non mi sembra tuttavia che questa ultima prospettiva sia suscettibile di diventare concreta in quattro e quattr'otto, in questa sede, senza cioè un preventivo studio e un'indagine molto ampia di carattere statistico.

Io quindi ritengo opportuno, non tanto per affettuoso attaccamento alla mia proposta di legge, quanto per tutte queste considerazioni, che si debba limitare la legge al Veneto. Se questa esperienza poi si rivelerà utile per studi analoghi relativamente ad altre regioni, ben vengano domani altre leggi del genere e il Parlamento potrà sempre discuterle.

D'altra parte, anche la proposta Gui-De Marzi presenta i suoi pericoli, perché una estensione della disciplina legislativa in tutta l'Italia porterebbe a non pochi inconvenienti e, sicuramente, a un non lieve ritardo. È mia precisa impressione e preoccupazione che approvando la legge nella formulazione Gui-De Marzi, noi vedremo nascere tutta una serie di controversie, perché altrove, come in Abruzzo, ad esempio, si può tentare di assimilare a queste altre forme analoghe di canoni. Invece, sulla base della mia proposta, questa assimilazione non può avvenire.

Ora, e a parte questa questione che deve, secondo me, essere risolta prima di dare incarico all'onorevole relatore, come è stato suggerito, di provvedere alla compilazione di un testo unificato, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che le due proposte di legge in esame hanno questo scopo: la proposta De Marzi, Gui, Valandro, di limitare i canoni con il sistema dell'equo canone e facilitarne l'affrancazione; la proposta da me presentata, di adeguare questi istituti alla legislazione vigente perché è noto che le enfiteusi dovrebbero essere regolate dalla legge del tempo in cui esse vennero poste in essere: ora questo principio, applicato a un istituto che risale all'epoca longobarda, veramente creerebbe gravi difficoltà.

Vi è poi la questione delle divisibilità.

L'articolo 961 del nostro Codice civile prevede la divisibilità del canone enfiteutico e questo principio sarebbe molto importante per i livelli, perché, per le ragioni dette prima, ci troviamo in questa situazione: che dopo la morte del livellario, uno stuolo di eredi (le nostre famiglie venete sono molto prolifiche) si dividono il fondo e poi non hanno la possibilità di affrancarlo dato che basta che uno solo non sia d'accordo perché l'affrancazione non possa aver luogo.

Chiedendo che, in deroga alle disposizioni, si applichi sempre l'articolo 961 del Codice civile, si risponde ad una esigenza di modernità perché l'indivisibilità del canone, che è nelle fonti classiche, è un portato preciso del feudo che ha reso indivisibili i livelli e le enfiteusi proprio per riflesso del principio della indivisibilità del feudo.

Vorrei pregare l'onorevole De Marzi di rinunciare all'ultimo articolo delle sue proposte relativo alla esenzione delle tasse di bollo; occorrerebbe, altrimenti il parere della IV Commissione Finanze e tesoro e poiché non si tratta di una questione di vitale importanza, non vorrei porre ulteriori remore alla approvazione delle nostre proposte.

La Commissione Giustizia ha rilevato la opportunità di stabilire la competenza del pretore; sinceramente debbo oppormi a questa proposta; da quando il Parlamento, nella scorsa legislatura, ha approvato la legge speciale per la proroga ai salariati agricoli, si è sempre arrivati alla Corte di appello ed io stesso ho delle cause che durano dal 1951-52, dopo che la Corte di cassazione ha annullato sentenze del pretore.

GRIFONE. Data la complessità della materia, mi pare sia da accettare la proposta di elaborare un testo concordato.

Non escluderei, però, per quanto si tratti di materia difficile, la possibilità di estendere queste provvidenze legislative anche a delle forme di prestazione fondiaria che possano essere assimilabili al livello. In particolare, il collega Compagnoni credo interverrà per l'annosa questione dei famosi contratti verolani che hanno molta attinenza con i contratti enfiteutici e che esigono anche essi una disciplina.

E nelle province abruzzesi, di Benevento e nell'Avellinate abbiamo una infinità di « censi », come colà vengono chiamati, che altro non sono se non false enfiteusi. Se vogliamo modernizzare la nostra agricoltura, dobbiamo riesaminare questi istituti.

COMPAGNONI. Nel momento in cui si stanno discutendo le proposte di legge Rosini e De Marzi riguardanti i livelli sento il dovere di prospettare la necessità di una serie di modifiche che completino lo snellimento della procedura di affrancazione dalle enfiteusi e dalle altre prestazioni perpetue, tipiche della regione laziale.

Nel Lazio, difatti a parte le colonie verolane, che rappresentano questione controversa, tanto è vero che abbiamo presentato delle proposte per la loro trasformazione in enfiteusi, si hanno delle prestazioni perpetue affrancabili. D'altra parte, abbiamo in tutto il Lazio delle enfiteusi la cui ipotetica affrancazione, essendo troppo costosa, diventa, in realtà, impossibile. Esse implicano un canone, corrisposto in natura, che equivale a un terzo, un quarto, un quinto di tutti i prodotti del suolo. I concedenti, in questi casi, assumono sempre una posizione assolutamente assenteista; sono del tutto estranei al processo produttivo dell'azienda: ci troviamo quindi di fronte ad un tipo di rendita parassitaria, la più parassitaria che si abbia nel nostro Paese.

Quando poi andiamo a vedere da vicino quali sono le condizioni in base alle quali può aver luogo l'affrancazione, e ci riferiamo

quasi sempre a piccoli proprietari — vediamo che essi pagano, ad esempio, un quintale di grano per ogni ettaro di terra, ed abbiamo il caso di Ceccano dove i contadini pagano un quintale e 30 di grano e i famosi quattro polli, cosicché per l'affrancazione di questo canone di 10 mila lire si deve sostenere una spesa di 200 mila lire. A questa spesa si aggiungono poi le spese di giudizio — una causa dura quasi sempre una decina di anni, e viene a costare al contadino dalle 2 alle 3 cento mila lire. Quindi, per affrancare un ettaro di terra del quale il contadino è proprietario, questi deve spendere qualche volta un po' di più del valore della sua terra.

Questo, ripeto, nella migliore delle ipotesi. Ma, nella colonia pereptua, in cui vige la divisione dei prodotti, noi abbiamo una spesa per l'affrancazione che s'aggira intorno al milione di lire, e qualche volta anche lo supera. Perché? Ma perché, naturalmente, il valore di questo terreno, dopo le notevoli migliorie che sono state apportate dai contadini, è aumentato notevolmente.

Come sono nate queste colonie? L'origine di esse si perde nel tempo. Io ho rinvenuto alcuni contratti. Per essere esatti, più che di contratti si tratta di documenti che dimostrano la costituzione (ma un vero e proprio atto costitutivo non c'è quasi mai), la concessione di questo diritto. Alcuni parlano addirittura di concessioni che risalgono all'epoca della costruzione dell'abbazia di San Benedetto.

Ma, superata la parentesi storica, dobbiamo fare un'altra considerazione. Quella cioè che, dal 1923 in poi, abbiamo avuto un progressivo peggioramento nelle condizioni di affrancazione per gli enfiteuti. E qui dovremmo ricordare quello che si diceva quando si presentò all'approvazione il decreto 15 luglio 1923 che doveva « ristabilire un equilibrio »: infatti, in precedenza, le leggi relative erano troppo favorevoli all'utilista e quindi ciò creava uno squilibrio che scoraggiava la costituzione di nuove enfiteusi. E analogo rilievo ritroviamo ancora, ad esempio, in tutta la discussione che c'è stata per il nuovo Codice civile del 1941, quando si affermava che già un certo miglioramento in favore del concedente vi era stato con la legge del 1925, ma che questo era ancora insufficiente, per cui bisognava fare ancora qualcosa per ristabilire il suddetto equilibrio onde incoraggiare la costituzione di enfiteusi. Ora, queste misure non hanno affatto conseguito gli scopi cui miravano coloro che sostenevano praticamente la necessità di peggiorare i diritti degli utilisti.

E le affrancazioni, dal 1929 in poi, sono state estremamente esigue.

Pertanto io sostengo che noi si debba, non so se in questa o altra sede però, fare comunque qualcosa per snellire la procedura di affrancazione delle enfiteusi ed altri canoni simili. Noi parliamo tanto oggi di liberare i contadini dagli oneri eccessivi. In questo caso noi ci troviamo veramente di fronte a un peso che grava da anni, da secoli anzi, su di loro e sull'economia agricola in generale in quanto si tratta pur sempre di capitali che vengono sottratti all'agricoltura a vantaggio di persone che da tempo immemorabile, per generazioni e generazioni, non hanno avuto nulla a che vedere con essa.

Qualche proposta concreta? Fare, ad esempio, in modo che la media sia non decennale, ma ventennale. In questo modo diminuiremmo della metà circa il prezzo di affrancazione che sarebbe il risultato appunto di questa media ventennale. E già questo criterio era stato anche inserito nel decreto-legge del 1923. Ma fu successivamente abolito in sede di conversione di questo decreto in legge.

Si potrebbe riprendere il concetto delle quindici annualità, il che rappresenterebbe già un aiuto per questa gente.

Si potrebbe, ad esempio, stabilire una competenza del pretore onde diminuire, nella procedura, le spese di affrancazione.

Si potrebbe ancora fare in modo che le spese per l'affrancazione siano a carico della parte soccombente, in caso di nullità di fatto. C'è in atto poi la questione delle tasse che prima i nostri enfiteuti non pagavano e che, dal 1941, sono state poste a loro carico. Quindi tutto un peso ingiusto che grava sui nostri contadini del Lazio, schiacciati sotto il peso di questa rendita fondiaria parassitaria che li mette in grave difficoltà.

PAVAN. Sono anch'io per una limitazione dell'area di incidenza della legge. Vorrei soltanto fare una raccomandazione: che non si delimitino le zone come si è fatto nella proposta Rosini e si dica, invece, « la regione veneta ». Penso infatti che vi siano zone, per esempio il basso Bellunese e il Tevigiano, che sono inserite nella diocesi di Padova e che ripetono, sia pure in forma lieve, questo stesso fenomeno. Nel mio comune, ad esempio, il comune stesso gode di determinati livelli. Tanto è vero che nella prossima riunione del consiglio comunale si deve provvedere a dare una delega alla giunta perché definisca la faccenda. Io stesso ho fatto sospendere momentaneamente l'esame del problema sapendo che era in corso di studio questo provvedimento.

Per me, quindi, ripeto, sarebbe opportuno non utilizzare l'elencazione Rosini e dire semplicemente « regione veneta ».

PRESIDENTE. Anch'io ritengo che se la Commissione ha intenzione di giungere presto ad una conclusione sarebbe opportuno limitare la discussione e la decisione su questo problema ai livelli in una determinata zona, e perciò al Veneto. Però, dato che esistono livelli anche in altre parti d'Italia, o istituti che si chiamano livelli, sembra a me che bisogna comunque in qualche modo giustificare la limitazione, perché una ragione di quello che si fa sia presentata.

Questo sforzo di giustificazione non sarà tanto facile, perché i livelli purtroppo esistono anche in altre parti d'Italia.

Ricordo ad esempio che, nell'estendere per il *Vuovo Digesto italiano* la voce « prestazione perpetua », mi sono appena bastate otto o nove colonne e malgrado il grande impegno per arrivare a delle conclusioni, mi sono poi accorto che le definizioni cui ero pervenuto non erano soddisfacenti.

A mio parere la difficoltà maggiore risiede nel fatto che i titolari di questi diritti di prestazioni, quelli che si chiamano i proprietari, sono una miriade di proprietari, perché la economia contrattuale delle zone interessate non è fondata sulla mezzadria o sull'affitto, ma su contratti di colonia perpetua o colonia migliorataria. Ci sono quindi, grandi quantità di piccoli proprietari risparmiatori.

Se, concludendo, la Commissione riterrà di orientarsi soltanto sui livelli veneti (e ritengo che dal punto di vista pratico, sia questa, per il momento, la cosa migliore) occorre trovare una giustificazione, per difficile, scientificamente e praticamente, che essa sia.

Qualora si dimostrasse che questi livelli non portano a devoluzione, già si avrebbe una differenziazione. Perché in genere questi oneri comportano la devoluzione.

Se ho ben capito l'impostazione dell'onorevole Rosini, la sua giustificazione avrebbe a sostegno l'elevatezza del canone livellario veneto per cui si rende necessario un intervento rapido per la determinazione di un canone più equo.

Do comunque la parola all'onorevole Franceschini Giorgio, che la nostra Commissione è lieta di ascoltare, e che ha ricevuto l'incarico, dalla III Commissione Giustizia, di illustrarne il parere.

FRANCESCHINI GIORGIO. Ritengo, dopo la relazione dell'onorevole Gozzi e gli interventi degli altri onorevoli colleghi, di aver poco da aggiungere, anche perché l'onorevole

Presidente ha letto e l'onorevole relatore ha bene illustrato il parere della Commissione Giustizia.

In effetti, quando la Commissione Giustizia iniziò l'esame dei due progetti di legge, il suo primo orientamento fu di non limitare la trattazione della materia alla sola Regione Veneta ma di studiare la possibilità di ampliare il provvedimento a tutto il territorio nazionale.

La trattazione dell'argomento venne poi sospesa e ripresa la scorsa settimana. Ora, nella ultima seduta, in effetti, l'onorevole Rocchetti ha proposto non solo di non limitare la questione ai soli livelli veneti e a quelle prestazioni che livelli si definissero anche fuori della regione veneta, ma anche di offrire la possibilità di occuparsi dei canoni di enfiteusi e di altri istituti come censi, decime, ecc.

A questo punto subentra, naturalmente, la competenza della Commissione agricoltura nella sua pienezza e mi pare che nulla altro si possa aggiungere da parte mia.

Se la Commissione Agricoltura si orienta nella direzione di limitare la nuova regolamentazione ai livelli veneti, è evidente che i due testi debbono essere fusi e che si deve nominare una piccola commissione; resta però viva la seconda preoccupazione che ha animato la Commissione Giustizia: quando si legifera in questa materia si deve fare il massimo sforzo per derogare il meno possibile al Codice civile. È questa una raccomandazione che la Commissione Giustizia rivolge con il maggior calore.

Per quanto riguarda la indivisibilità del canone, posso dire che, in effetti, la Commissione non si è soffermata su questo argomento, ma ritengo di poter dire che la questione va esaminata e regolamentata.

Mi pare che in materia di divisibilità vi siano due norme proposte che vanno o l'una o l'altra, perfettamente bene.

Per quanto riguarda il canone vedrà la Commissione Agricoltura i criteri da adottare.

Nella proposta Gui, De Marzi ed altri, vi è in effetti qualcosa di nuovo. La istituzione del concetto dell'equo canone livellario, vedrà la Commissione Agricoltura cosa debba esser fatto in materia.

Questo nuovo Istituto è strettamente connesso al funzionamento delle Commissioni specializzate che, con la nuova regolamentazione dei patti agrari, verranno a scomparire. Appunto per questo, però, sia perché si introduce questo nuovo concetto dell'equo canone livellario derogando al Codice civile in materia di revisione, sia perché si debbono por-

tare sulla scena le commissioni specializzate destinate a scomparire, mi pare si rafforzi l'opinione che, meno si deroga dal Codice civile in questa materia di canoni e affrancazioni, meglio è.

Per quanto riguarda l'affrancazione ci si rende conto perfettamente della giustezza di quanto è stato chiesto dal collega Compagnoni nei riguardi dei contadini del Lazio e debbo dire che, se si apre una fessura a favore di una determinata zona per una certa categoria, attraverso questa fessura passeranno poi le rivendicazioni di tutte le altre zone.

In particolare, poi, mi è stato raccomandato dalla Commissione Giustizia, nel caso ci si occupasse di enfiteusi, di non toccare il laudemio. Poiché però di enfiteusi non si parla, la mia raccomandazione si rende inutile.

Quanto alla fondata preoccupazione dell'onorevole Presidente, che bisogna giustificare un'eventuale limitazione ai livelli veneti, a mio parere una giustificazione potrebbe trovarsi in questo: poiché vi è una varietà enorme di istituti chiamati però tutti con lo stesso nome e, comunque, una differenza da regione a regione in questa materia, si intende, con questa nuova legge, iniziare, con criterio di gradualità, la sistemazione di detti vecchi istituti, cominciando dal Veneto ove il fenomeno è più rilevante per la entità del canone; comunque, si deve affermare che il Parlamento intende, con gradualità, sistemare tutta la materia.

Per quanto riguarda poi il parere dato dalla Commissione Giustizia, esso è stato da me elaborato; però, nella proposta Rocchetti, si fa cenno alla enfiteusi.

Ritengo che cominciare a regolare *sic et simpliciter* la enfiteusi, che è un istituto vivo

e vitale, sia un errore. I livelli, i censi, le decime, sono degli istituti destinati alla estinzione mentre oggi possiamo pensare che una politica agraria possa favorire l'enfiteusi se vuole stabilire il contadino sul fondo, mentre se si abbatte il canone enfiteutico si può deprimere a tal punto l'istituto da farlo decadere.

L'enfiteusi è l'unico istituto regolato dal Codice. Einaudi ha scritto che si potrebbe ricorrere alla enfiteusi per dare al contadino la terra.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

A mio avviso la situazione si è chiarita nel senso che la Commissione può limitare al Veneto l'area di applicazione della disciplina legislativa che si appresta a varare, giustificando però la limitazione con l'argomento della gradualità, introdotto dall'onorevole Franceschini.

Do incarico all'onorevole relatore di elaborare un testo unificato, derivandolo dalle due proposte di legge presentate dagli onorevoli Rosini ed altri e Gui, De Marzi ed altri, nonché dagli emendamenti proposti in sede di formulazione di parere della III Commissione dall'onorevole Rocchetti.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI